ALLEGATO 1

COMUNE DI LANCIANO Prot. n. 0074106 del 25-11-2026 partenza
C_L394 1 2026-11-26 - 0015237

AVVISO

DGR n. 776 del 17/10/2026 - Criteri e modalità per la erogazione di contributi economici finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro di cura del genitore caregiver che assiste FIGLI DI ETA' INFERIORE A 21 ANNI COMPIUTI affetti da una malattia rara e in condizioni di disabilità gravissima che necessitano di un'elevata intensità assistenziale nelle 24 ore. Anno 2026.

COMUNE DI L'AQUILA 0015237 - 1 - 2026 - 11.26 - Cl.394

PREMESSE E FINALITÀ

Il presente intervento persegue l'obiettivo di sostenere il genitore caregiver che, inoccupato o disoccupato, impegnato nel lavoro di cura di figli minori di 21 anni, affetti da una malattia rara, come da classificazione ed elencazione dell'Allegato 7 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nel *Supplemento ordinario n. 15 alla GAZZETTA UFFICIALE – Serie Generale n. 65 del 18.3.2017*, e. s. m. e i., malattia che determina una disabilità gravissima, riscontrabile da una condizione di dipendenza vitale per la quale è necessaria un'assistenza domiciliare continua nelle 24 ore.

Si definiscono criteri e modalità per l'assegnazione di contributi, per l'anno 2026, ai genitori in possesso di specifici requisiti e impegnate in maniera continuativa nelle attività di cura del figlio minore di 21 anni (non compiuti) affetto da malattia rara e in condizione di disabilità gravissima, come approvati con deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 30/10/2025.

L'ammontare complessivo dei contributi erogabili è fissato in € 1.423.576,00; l'80% è destinato ai genitori caregiver di figli minori di 18 anni, fermo restando che, a conclusione delle procedure di ammissione al beneficio, se risulta interamente soddisfatta la domanda di contributo della platea dei richiedenti con figli minorenni, le risorse rimanenti possono essere utilizzate per soddisfare la platea di richiedenti con figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, e viceversa. L'onere è coperto con appositi stanziamenti iscritti al bilancio pluriennale regionale.

Art. 1 Contributo economico – incompatibilità

Il contributo da assegnare ad ogni istanza ammessa a finanziamento sulla base del possesso dei requisiti del richiedente e fino alla concorrenza dello stanziamento disponibile è fissato in € 10.000,00; nel caso in cui un genitore, avente i requisiti richiesti, assista più figli minori di 21 anni non compiuti con malattia rara in situazione di disabilità gravissima, può presentare più istanze; le istanze successive alla prima, verificato il possesso di tutti i requisiti previsti, sono poste in coda alla graduatoria e, nei limiti delle risorse disponibili, può essere concesso un contributo di ulteriori € 5.000,00 per ogni altro figlio assistito minore di 21 anni avente i requisiti previsti dal presente avviso.

COMUNE DI L'AQUILA 0007410394 1 2026 11 26 - 0015237

Il contributo è compatibile con altri benefici e/o servizi fruiti con onere a carico dell'Amministrazione pubblica, tranne che con contributi economici, a qualsiasi titolo erogati con le risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienza e con i contributi erogati con altre risorse statali o regionali destinati al sollievo dei caregiver familiari.

Art. 2 Destinatari

Possono presentare istanza di accesso al contributo economico i **genitori conviventi** anagraficamente e di fatto di figli minori di 21 anni affetti da malattie rare, (*come elencate nell'allegato 7 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 e. s. m. ed i.*) croniche, gravi e invalidanti che comportano una disabilità gravissima che richiede cure tempestive, intensive e continue nelle 24 ore da parte dei familiari, in possesso dei requisiti di seguito elencati:

- cittadinanza italiana, di uno Stato dell'Unione europea o stranieri con regolare permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Al beneficio possono accedere anche gli apolidi e i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251). Il permesso di soggiorno deve avere validità di almeno un anno alla data di presentazione della domanda
- residenti in un comune della Regione Abruzzo
- **inoccupati o disoccupati** iscritti negli elenchi anagrafici di uno dei Centri per l'Impiego della regione Abruzzo
- i figli assistiti non devono essere impegnati in attività lavorative.

Ai fini della presente procedura, la disabilità gravissima del minore di 21 anni con malattia rara è certificata dal Pediatra di libera scelta o dal Medico convenzionato per l'assistenza primaria che lo ha in cura, mediante compilazione e sottoscrizione dell'allegato A denominato "Modulo di Attestazione medica di persona affetta da malattia rara e con disabilità gravissima - Anno 2026" approvato con DGR 776/2026; la condizione di disabilità gravissima ricorre quando sono presenti le condizioni specificate nelle note contrassegnate da asterisco riportate nello stesso documento.

COMUNE DI L'AQUILA 0015237 - 2026 - 11 - 26 - 0007410 Cl394

Art. 3 Modalità per la presentazione delle istanze

A pena di esclusione, l'istanza di accesso ai benefici deve essere formulata **dal genitore convivente** del minore di 21 anni assistito, **inoccupato o disoccupato**, utilizzando lo Sportello Digitale della Regione Abruzzo raggiungibile all'indirizzo https://rasportello.regione.abruzzo.it; la domanda di contributo sarà generata direttamente dal sistema digitale seguendo attentamente le istruzioni ivi pubblicate. Per accedere allo Sportello Digitale è necessario essere in possesso dell'identità digitale (SPID - CIE). **Le istanze devono essere prodotte a far data dal 25 novembre 2026 al 15 dicembre 2026, termine ultimo perentorio.** Per accedere al modulo di domanda, una volta concluso l'accesso allo Sportello digitale regionale, alla voce Servizi digitare Tutela sociale – Famiglia e/o digitare "caregiver 2026" nel campo Aree tematiche (Tags). All'atto della compilazione della domanda devono essere inseriti, sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci, i dati e le informazioni relative al possesso dei requisiti elencati all'art. 2. successivamente

L'istanza deve essere corredata dei seguenti documenti da caricare direttamente sullo Sportello Digitale all'atto della compilazione della domanda:

1. Certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante la sussistenza di **malattia rara** a carico del figlio minore di 21 anni con riportato il **relativo codice di classificazione** ai sensi dell'Allegato 7 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 e s. m. ed i.. Fermo restando la necessità della certificazione della struttura sanitaria pubblica attestante la malattia rara, il Codice di classificazione della malattia rara, poiché corrispondente al codice di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, può essere prodotto anche con documento separato rilasciato dalla propria ASL di appartenenza;

2. **"Modulo di Attestazione medica di persona affetta da malattia rara e con disabilità gravissima - Anno 2026" approvato con DGR 776/2026",** (Allegato A del presente

COMUNE DI L'AQUILA AOO Protocollo Generale 0015237 del 11-12-2026 partenza

Avviso) compilato e sottoscritto a cura dal Medico convenzionato per la pediatria di libera scelta, oppure dal Medico convenzionato per l'assistenza primaria, che ha in carico il /la figlio/a assistito/a, attestante la condizione di paziente in situazione di disabilità gravissima. La sottoscrizione da parte del Medico curante deve essere completata con l'apposizione del proprio timbro, firma e data. Dovrà essere cura **SOLO** del medico compilare la certificazione in ogni sua parte, barrando le indicazioni (Si – NO) dove richieste, in modo da non consentire malintesi all'atto della verifica da parte degli uffici regionali. **Non saranno ritenuti ammissibili certificazioni su modelli diversi da quello allegato all'Avviso e contenenti cancellature o sovrascritte;**

3. Attestazione ISEE in corso di validità con riferimento ai redditi dell'intero nucleo familiare.

4. Copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità del soggetto richiedente (laddove ricorre il caso).

I richiedenti, all'atto di compilazione della domanda di contributo, sono tenuti ad indicare il codice IBAN del numero di conto corrente bancario/postale loro intestato, pena nullità della richiesta, su cui procedere all'accredito dei pagamenti. NON SONO IDONEI GLI IBAN DEI LIBRETTI DI DEPOSITO POSTALE.

Il richiedente è tenuto, inoltre, a fornire un indirizzo di Posta Elettronica Certificata; non sono previste comunicazioni per posta ordinaria.

Art. 4 Condizioni di ricevibilità

Non sono considerate ricevibili le istanze trasmesse con modalità difformi o oltre i termini previsti all'Art. 3.

COMUNE DI LANCIANO Prot. n. 0074106 del 25/11/2026 Partenza - 0015237

Art. 5 Condizioni di ammissibilità

Il Dirigente del Servizio competente procede alla costituzione, con proprio atto, di un Gruppo di Lavoro per l'esame di ammissibilità delle istanze che hanno superato l'esito di ricevibilità.

Non sono considerate ammissibili le istanze:

- prive anche di un solo dei documenti previsto all'Art. 3, fatto salvo il permesso di soggiorno se NON ricorre il caso;
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti all'Art. 2;
- **con attestazioni di disabilità gravissima rilasciate su modelli diversi da quello allegato all'Avviso, prive di data, firma e timbro del medico certificatore o rilasciate prima della data di emanazione dell'Avviso, prive di indicazioni (Si – NO) dove richieste, e contenenti cancellature o sovrascritte.**

L'assenza dei requisiti richiesti, come declinati dal presente Avviso, comporta la conclusione del procedimento con rigetto dell'istanza.

Art. 6 Attività istruttoria e assegnazione delle risorse

Il Gruppo di lavoro trasferisce gli esiti dell'esame di ammissibilità delle istanze al dirigente competente per gli adempimenti successivi il quale procede alla redazione della graduatoria, formulata in funzione del minor reddito familiare derivante dalla dichiarazione ISEE allegata ad ogni istanza dichiarata ammissibile e alla assegnazione nelle modalità previste ai precedenti articoli, fino alla concorrenza dell'ammontare della disponibilità finanziaria. La comunicazione degli esiti verrà data ad ogni singolo soggetto richiedente alla Posta Elettronica Certificata fornita in sede di istanza. Gli esiti della procedura saranno comunque resi noti mediante pubblicazione sul sito Web della Regione Abruzzo: www.regione.abruzzo.it e sul sito dell'osservatorio sociale; i richiedenti saranno individuati con il codice istanza attribuito ad ognuno dallo Sportello digitale regionale all'atto della domanda.

COMUNE DI L'AQUILA AOO Prot n 0007410 del 25-11-2026 partenza
C_l394 1 2026 11 26 - 0015237

Art. 7 Liquidazione dei contributi

La liquidazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari è disposta come segue:

- Il 70% del contributo, assegnato in acconto, è erogato successivamente alla approvazione della graduatoria.
- Il 30% a saldo del contributo assegnato è erogato a seguito della presentazione di una relazione semestrale trasmessa al Servizio regionale competente da parte del Servizio Sociale dell'Ambito Distrettuale Sociale che ha in carico la famiglia, nella quale si attesti la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo alla concessione del contributo (permanenza del figlio assistito nella casa familiare, stato di inoccupazione o disoccupazione del genitore beneficiario).

I beneficiari, all'atto di compilazione della domanda di contributo, sono tenuti ad indicare il codice IBAN del numero di conto corrente bancario/postale **loro intestato**, pena nullità della richiesta, su cui procedere all'accredito dei pagamenti. **NON SONO IDONEI GLI IBAN DEI LIBRETTI DI DEPOSITO POSTALE.**

Art. 8 Adempimenti del beneficiario

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio in modo continuativo.
Qualora durante il periodo di fruizione del contributo economico dovesse venir meno una delle condizioni che hanno dato luogo all'assegnazione del contributo stesso, il genitore beneficiario si impegna a darne tempestivamente notizia al Servizio regionale "Tutela Sociale – Famiglia" agli indirizzi di posta elettronica PEC dpg023@pec.regione.abruzzo.it , PEO dpg023@regione.abruzzo.it.

C_L394 1 2026 11 26 - 0015237

Art. 9 Controlli

L'Amministrazione provvederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli diretti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda, anche avvalendosi del supporto di altri Enti.
Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i dichiaranti decadranno immediatamente dagli eventuali benefici ottenuti. Inoltre, in caso di accertata mendacità o falsità, la Regione provvederà a segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza di rilievo penale e procederà al recupero delle somme eventualmente erogate.

Art. 10 Trattamento e protezione dei dati personali

I dati raccolti con la domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente Avviso e per quelle conseguenziali in caso di ammissione al contributo, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018.

Art. 11 Struttura competente e responsabile del procedimento

La Struttura competente è il Servizio "Tutela Sociale - Famiglia" - DPG023 - Ufficio Tutela Sociale
PEC: dpg023@pec.regione.abruzzo.it - PEO dpg023@regione.abruzzo.it
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Dott. Tobia Monaco.

Informazioni possono essere richieste all'indirizzo PEC dpg023@pec.regione.abruzzo.it o PEO dpg023@regione.abruzzo.it .